

# CENNI SULLA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO

Con il D.Lgs. 181/2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro" integrato e modificato dal D.Lgs. 297/2002 è stata completata la riforma del collocamento ordinario. I Centri per l'Impiego diventano nuovi punti di incontro per lavoratori ed aziende con lo scopo di contrastare il problema della disoccupazione e rispondere alle necessità di reperimento del personale delle imprese superando la loro funzione prevalentemente amministrativa. Infatti, grazie al servizio di "Preselezione" ogni persona in cerca di lavoro viene invitata a svolgere un colloquio individuale approfondito che consentirà di inserire la sua candidatura in una apposita Banca dati per favorirne l'occupazione, il cui aggiornamento è a cura dei Centri per l'Impiego. Il datore di lavoro che intende effettuare nuove assunzioni può richiedere al Centro per l'Impiego una rosa di candidati preselezionati.

La Riforma abolisce alcuni adempimenti e introduce una nuova definizione dello stato di disoccupazione e dei soggetti coinvolti.

## ABOLIZIONE LISTE DI COLLOCAMENTO

L'art. 2 del D.Lgs. 297/2002 sopprime le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione delle seguenti liste che restano ancora in vigore:

- **lista dei lavoratori in mobilità (art. 6, legge 23 luglio 1991 n. 223);**
- **elenco dei lavoratori disabili (art. 8, legge 12 marzo 1999 n. 68) - con soppressione dell'elenco dei lavoratori categorie protette (art. 18, legge 12 marzo 1999 n. 68);**
- **matricole della gente di mare (art. 17, c. 2 legge 23 agosto 1988 n. 400).**

## ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI LAVORO

Viene soppresso il libretto di lavoro. Ai nuovi iscritti i Comuni non rilasciano più il libretto di lavoro. Chi è ancora in possesso del libretto non deve restituirlo al Centro per l'Impiego ma può tenerlo come documento attestante il proprio passato lavorativo.

## STATO DI DISOCCUPAZIONE

L'art. 1 del D.Lgs. 297/2002 definisce in termini nuovi lo stato di disoccupazione che si riconosce al soggetto quando ricorra contestualmente le seguenti tre condizioni:

### 1. Essere privo di lavoro.

Con riferimento alla prima condizione, il mancato svolgimento di un'attività lavorativa è oggettivamente dimostrato dall'assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di un'attività di lavoro autonomo e di qualsivoglia tipologia lavorativa contrattualmente e giuridicamente vigente (es. lavoro a progetto, associazione in partecipazione con apporto di lavoro ecc.);

### 2. essere immediatamente disponibile al lavoro.

La seconda condizione si realizza con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che il cittadino deve fornire al Centro per l'Impiego competente per domicilio;

### 3. aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i Centri per l'Impiego.

La terza condizione è verificata dall'impegno di accettare proposte dei Centri per l'Impiego finalizzate all'inserimento lavorativo: tirocini, formazione professionale, orientamento, reinserimento lavorativo, interventi di miglioramento della propria occupabilità.

## CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Nota: il D.L. 76/2013 conv. in legge 99/2013 ha ripristinato i criteri che seguono per la conservazione dello stato di disoccupazione. Le concrete modalità di attuazione della legge sono demandate a provvedimenti regionali.

Lo stato di disoccupazione può essere conservato qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale.

Questa condizione si verifica nel caso di svolgimento di attività lavorativa (di natura autonoma, subordinata o parasubordinata) tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie:

- **euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro a progetto);**
- **euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti "occasional").**

Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l'importo del massimale più elevato (euro 8.000).

Per reddito si intende il reddito lordo anche presunto riferito all'anno in corso esclusivamente derivante da attività lavorativa di qualunque tipologia (non si considerano pertanto redditi di qualunque altra natura).

### **SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE**

Lo stato di disoccupazione può essere sospeso in caso di rapporti a termine di durata non superiore a sei mesi.

Nel caso di sospensione l'anzianità è "congelata". L'anzianità di disoccupazione ricomincerà a decorrere - conservando il maturato pregresso - alla cessazione del rapporto di lavoro.

### **PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE**

La perdita dello stato di disoccupazione avviene nei seguenti casi:

- **reddito annuale lordo superiore ad Euro 8.000 o Euro 4.800 e rapporto di lavoro superiore a 6 mesi;**
- **soggetto che non dichiara ai Centri per l'Impiego la propria immediata disponibilità al lavoro;**
- **soggetto che non partecipa alle iniziative di promozione dell'occupazione proposte dal Centro per l'Impiego, salvo giustificato motivo.**

Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione viene cancellata l'anzianità di disoccupazione maturata. Naturalmente la persona che ha perso lo stato di disoccupazione potrà in qualsiasi momento ripresentarsi al Centro per l'Impiego ed essere nuovamente preso in carico, con contestuale riconoscimento dello stato di disoccupato dalla data in cui dichiara l'effettiva e immediata disponibilità al lavoro.

### **OBBLIGO SCOLASTICO - ETÀ LAVORATIVA**

A partire dall'anno scolastico 2007/2008 l'obbligo scolastico diventa di 10 anni e viene perseguito per acquisire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro viene elevata da quindici a sedici anni. Il Ministero del Lavoro con nota del 20 luglio 2007 ha chiarito che l'innalzamento dell'età lavorativa da 15 a 16 anni previsto dalla Legge Finanziaria 2007 decorre dal 1° settembre 2007.

#### **Adolescenti**

Sono considerati tali i minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni che non siano più soggetti all'obbligo scolastico.

#### **Giovani**

Soggetti di età superiore ai 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti.

#### **Disoccupati di lunga durata**

Coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, abbiano presentato dichiarazione di disponibilità al Centro per l'Impiego e siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.

#### **Inoccupati di lunga durata**

Coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.

#### **Donne in reinserimento lavorativo**

Donne che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività.

#### **Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**

Con l'espressione prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, s'intende non aver svolto attività lavorativa subordinata per un periodo pari o superiore a 6 mesi; non aver svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito pari o superiore al reddito minimo annuo esente da imposizione fiscale (pari a 8.000,00 € per le collaborazioni coordinate e continuative e 4.800,00 € per il lavoro autonomo). Nel caso di rapporto di lavoro subordinato rileva solo la durata, mentre nell'ipotesi di collaborazione e lavoro autonomo ci si basa esclusivamente sul reddito percepito. La condizione di essere privi di impiego regolarmente retribuito non richiede l'iscrizione presso i Centri per l'Impiego, né la relativa certificazione dello stato di disoccupata.